

## Società tra professionisti al debutto il 22 aprile 2013

**Alessandro Versari – dottore commercialista, revisore legale e pubblicitista in Rimini**

Da lunedì 22 aprile 2013 è possibile costituire società tra professionisti (Stp). È infatti entrato in vigore, da tale data, il decreto 8 febbraio 2013, n. 34, emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico. Il provvedimento rappresenta ultimo tassello normativo necessario per dare attuazione, sul piano civilistico, all'art. 10, L. 183/2011<sup>1</sup> (la cosiddetta legge di Stabilità 2012), con la quale nel 2012 era stata introdotta la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

I nodi affrontati dal decreto ministeriale riguardano:

- il conferimento e l'esecuzione dell'incarico;
- le incompatibilità dei soci professionisti e di quelli di capitale;
- l'iscrizione al registro imprese e all'albo professionale di riferimento, nonché le successive variazioni;
- il regime disciplinare delle Stp.

L'art. 4 del DM 34/2013 introduce obblighi di trasparenza fin dal primo contatto con il cliente. La società deve infatti informare la controparte del diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti dai quali scelti. A tal fine, la Stp deve consegnare al cliente un elenco dei singoli soci professionisti, indicando i titoli e le qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento (i cosiddetti soci di capitale). In caso di mancata scelta da parte del professionista, la società informa invece il cliente che l'incarico potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti dell'attività professionale. Altro obbligo è infine quello di dichiarare possibili situazioni di conflitto di interessi tra cliente e società, anche determinate dalla presenza di soci di capitale. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione deve essere data per iscritto. Anche l'impiego di ausiliari e sostituti dovrà essere comunicata – con analoghe modalità – al cliente, il quale entro tre giorni potrà manifestare il proprio dissenso.

Quanto alle incompatibilità, il decreto in esame ribadisce innanzitutto che ciascun socio può partecipare ad una sola Stp<sup>2</sup>, vincolo che viene meno con il recesso, l'esclusione o il trasferimento della partecipazione. Con specifico riguardo ai soci di capitale, l'art. 6 del decreto stabilisce che essi possano far parte della compagine sociale solo nel caso in cui:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
- non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Il decreto prevede inoltre che, una volta costituita, la Stp debba essere iscritta nella sezione speciale del registro imprese presso la Camera di Commercio, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. La società deve inoltre essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Se si tratta di una società multidisciplinare, essa deve essere iscritta nell'ordine o collegio relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Competente a valutare

---

<sup>1</sup> Per il commento alle norme in materia di società tra professionisti contenute nella legge di Stabilità 2012 si rinvia al contributo pubblicato sulla presente rivista nel numero 1 del 2012.

<sup>2</sup> Il limite vale sicuramente per i soci professionisti ma resta il dubbio sull'applicabilità della limitazione anche ai soci di capitale.

sulla domanda di iscrizione è il consiglio dell'ordine o del collegio nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp.

L'ultimo articolo del decreto in oggetto riguarda il regime disciplinare della Stp. Essa risponde infatti disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta, fermo restando le responsabilità disciplinare del socio professionista.

Malgrado l'emanazione del decreto 34/2013 renda già possibile costituire società tra professionisti, si reputa ancora prematuro un massiccio ricorso a questa forma organizzativa della professione. Innanzitutto, seppure il quadro delle regole civilistiche sia completo, l'interpretazione delle norme in materia di Stp non è ancora pacifica. Quello che costituisce un maggior freno è tuttavia, ad avviso di chi scrive, l'incertezza sul regime fiscale applicabile, nonché su quello previdenziale. Specie per quel che riguarda l'imposizione diretta, il reddito delle Stp dovrebbe formalmente configurarsi come reddito di impresa e, dunque, ai relativi componenti positivi e negativi dell'imponibile dovrebbe applicarsi il concetto di competenza economica. Ciò però non tiene conto che il reddito prodotto dai professionisti è invece, di fatto, un reddito di lavoro autonomo per il quale dovrebbe valere il criterio di cassa e dal quale non si reputa vi siano valide ragioni per distaccarsi. In attesa di chiarimenti su punti cardine come tassazione e inquadramento previdenziale, si ipotizza quindi una partenza difficoltosa delle Stp.